

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6867

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Carzato Mito

Lotto 4° Scala B Int. 2

Via Manica

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.386 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.40 £. 2.656

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 80

3.386

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. GALLARINO)

PA/MI/ta.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Carlo M. Giallardo

residente nella sua qualità di
Presidente dell'I. A. D. R.

dimorante in Brindisi - Via. Garibaldi 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) 22

Carlo M. Giallardo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 12 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 14 del 4° lotto
di via popolare del Comune di Brindisi

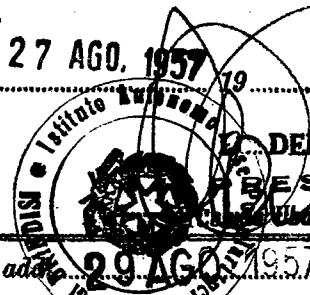
Durata della locazione: dal 12 Agosto 1957 al 30 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: in 2523 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI 27 AGO. 1957

A , add.



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO. 1957 al N. 1321

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quarantotto

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(8) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziante (3) **ed il**

Sig; CAZZATO Italo fu Carlo

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 14 del 4° lotto di**
Casa Popolari in Brindisi - Vico Sicilia.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.523 mensili anticipato.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **29 SET. 1956**

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **2724**

vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **Duecentoquarantotto**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. CAZZATO Italo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 14 del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Piccola

Durata della locazione dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 del Regolamento del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 21 AGO 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 622

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2.523

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Giallo)

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. e denunziant. (3) ed il

Sig. CAZZATO Italo

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 14 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG. 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958 al N. 259

vol. 11 foglio registro n. 259, ed esatte lire quarantamila

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. CARZATO Italo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 14 del 4^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 29 ed 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 19 al N. 102

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) _____ Com.te Ubaldo _____

VALLARINO nella sua qualità di Presidente _____

dell' I. A. C. P. _____

dimorante (2) _____ Brindisi Via Casimiro, 9 _____

dichiara _____ di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso _____ denunziante (3) _____ ed il _____

Sig. ROSPI CARMELA _____

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) _____ 10 - 8 _____ 1963 _____

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: _____ Appartamento n. 2/B del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

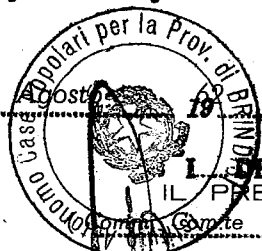
Durata della locazione: _____ dal 10-8-1962 al 10-8-1964 _____

Corrispettivi pattuiti L. 2656 mensili anticipate 39.800 _____

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.300 _____

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì _____ 27 Agosto _____ 1963 _____



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino _____

Registrata la presente denuncia, addì _____ 19 Agosto _____ 1963 _____

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire _____

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità o domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Sig. BONATESA Antonio fu Angelo

..... **hanno avuto**
convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

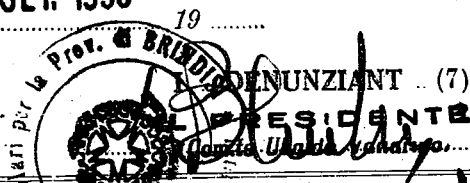
Designazione delle cose locate: **Appartamento n. del 4° lotto di**
Casa Popolari in Brindisi - Vice Sicilia.-

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£. 1.261 mensili anticipate.-**

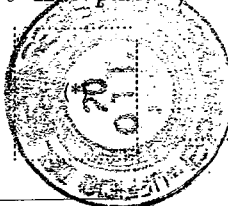
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **29 SET. 1956**



Registrata la presente denuncia, addì **29 SET. 1956** al N. **1123**

vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **1.261**



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. CAZZATO ITALO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 15 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 14 al 4° Lotto della Casa Popolare in Brindisi via Sicilia

Durata della locazione: dal 15/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 20 AGO. 1954

I DENUNZIANTE (7) Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1954 al N. 769

vol. foglio registro ed esatte lire 36,-

(*) Bollo a calendario.

II PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Com.te Ubaldo**

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess (3) e il

Sig. CAZZATO ITALO

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

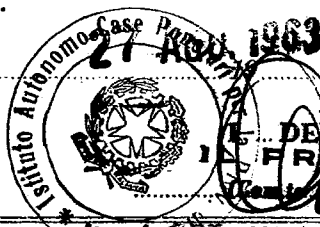
Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 14 al 4° Lotto delle**
Case Popolari in Brindisi Vico Sicilia

Durata della locazione: **dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954**

Corrispettivi pattuiti: **£. 2.250 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì.....



DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì **19 SET 1953**, 19 al N. **1587**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **100**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

(Signature)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFF

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Comm. Co. Brindisi
VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.S.P.
dimoranti (2) Brindisi, Via
dichiara di avere verbalmente stipulato le segue
convenzioni fra essi denunzianti (3) 12
St. Benedetto Antonio
..... convenzioni che (4) 12
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Designazione delle cose locate: Appartamento N° 136 del 4°
al case popolari nel Comune di Brindisi
Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10
Corrispettivi pattuiti: L. 12.61 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 27 AGO. 1957

DENUNZIANTE
PRESIDENTE
V. Vallarino
10 AGO. 1957

Registrata la presente denuncia, addì al N.
vol. foglio registro Att. prima, ed esatte lire 12.61

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di locazione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono distribuiti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte

Art. 104.

La soprattassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento della metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia o la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni rispettivi termini.

Gli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in termine fisso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Allegato della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Le locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli non possono sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 11192

Brindisi, li 27 OTT. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

- Al Notaio ERNESTO NARCISO

Corso Umberto, n. 72

- B R I N D I S I -

- Al Sig. ROSPI VANDA

Via Iarsica, n. 2

- B R I N D I S I -

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi
• Botte 42 - Scala Br. int. 14 - Via Iarsica, n. 2 - piano R. -
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario ROSPI CARMELA
• Decreti - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457. =

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 2.646.000= (dicansi lire Due milioni seicento quaranta mila) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

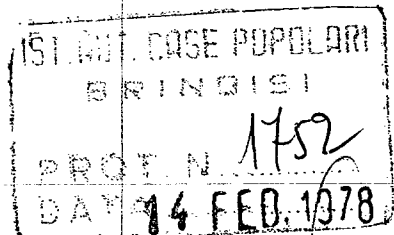
All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI



La sottoscritta ROSPI Vanda nata a Brindisi il
14/9/1948, figlia unica di ROSPI Carmela assegnataria
dell'alloggio economico e popolare sito in Brindi
si alla via Marsica 2, scala B, Letto 4 int.2, per il
quale aveva già ripreposto la volontà di riscatto
ai sensi ed agli effetti della legge 8/6/971
n° 513,

A seguito del decesso della propria mamma (come da
certificate allegate) ripropone la volontà di
riscatto per il suddetto alloggio.

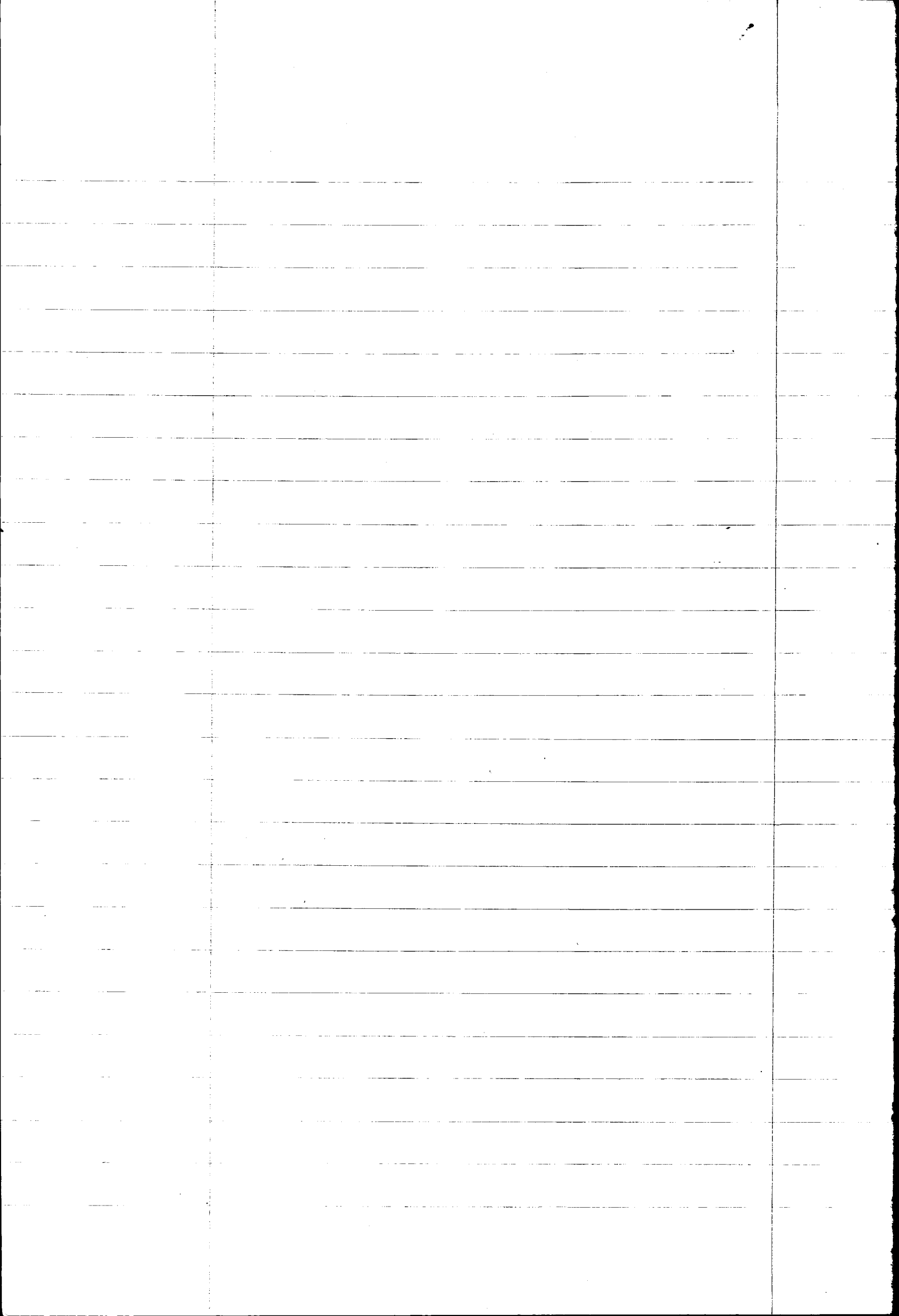
In allegate trasmette:

- 1° Certificate di morte
- 2° Dichiarazione sostitutiva
di quella che si produceva
alle imposte dirette
- 3° State di famiglia.

Con osservanza

Rospi Vanda

Brindisi, li 13/2/970





COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

IL SINDACO

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Of. PEZZUTO Marco

1946

n. e Carmiano 23/8/1946 (n.168 P.I S.A)

Ord. Rospi Vanda a Brindisi

Il 27/9/1971 (n.441 P.II S.A)

residente da 21/6/1966 in Carmiano

4 Via Marston 3/2

SP. 27093

Fig. ROSPI Vanda

1948

n. e Brindisi 14/9/1948 (n.1242 P.I S.A)

Ord. Pezzuto Marco a Brindisi

Fig. PEZZUTO Maria

1972

n. e Brindisi 16/7/1972 (n.1170 P.I S.A/L)
nubile

Fig. PEZZUTO Alessandra

1975

n. e Brindisi 14/5/1975 (n.889 P.I.S.A/5)
nubile

Brindisi, li

13 FEB. 78 0001



p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Ger. Lepore

OF. PIZZUTO Mario

1-46

n. a. Carmine Spavento (n. 108 P. 1. 2. A.)

Gen. Paolo Vanda a Principal

II SYMPOSIUM (n. 101 P. 1. 2. A.)

4 V. a. Vanda 35

MR. MOSPI Vanda

n. a. Carmine Spavento (n. 108 P. 1. 2. A.)

Gen. Paolo Vanda a Principal

FR. PIZZUTO Mario

n. a. Carmine Spavento (n. 108 P. 1. 2. A.)

MR. MOSPI

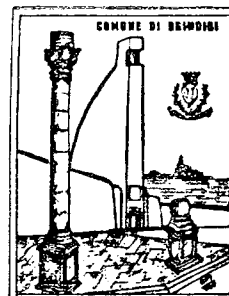
FR. PIZZUTO Alessandro

n. a. Carmine Spavento (n. 108 P. 1. 2. A.)

MR. MOSPI



COMUNE DI BRINDISI



Lire 100 Dir. Segreteria L. 25
Quota aggiunta e urgenza L. 75

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L'anno millenovecento 78 addì 10 del mese
di Febbraio in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me
SPORTELLI Cosma, [funzionario incaricato dal Sindaco]
è comparsa 1^a a Sig. ROSPI Vanda
nata a Brindisi il 14.9.1948
dalla cui identità personale sono certo.

1^a quale

ai sensi dell'art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15 previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di
mendaci dichiarazioni dell'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

di non possedere alcun reddito da fabbricati o terreni e di non svolgere
alcuna attività lavorativa.

Si rilascia in carta libera per uso alloggio.

L. DICHIARANTE

Rospi Vanda

N° 3344



L'INCARICATO DEL SINDACO
(Seg. d'Amm. Sportelli Cosma)

[Signature]

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
JOHN J. HARRIS
is a citizen of the State of New York.

L. Lett.
pn

Alla signora ROSPI Carmela
Letto 4° case popolari Scala B/2
Via Marsica, 3 - BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2

Richiesta di sublocazione di alloggio popolare.

Questo Istituto, ritenuti validi i motivi presentati dalla S.V. per i quali chiede di sublocare l'alloggio del quale è assegnataria al 4° letto scala B/2 di via Marsica, 3 in Brindisi, accorda il relativo nulla osta.

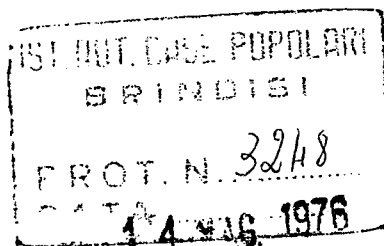
Fa presente che la autorizzazione alla sublocazione può essere revocata nel caso dovessero determinarsi motivi di lucro e nel caso il sublocatario non dovesse rispettare le norme di Legge che regolano la convivenza condominiale.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV



PREG/MO SIGNOR PRESIDENTE
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI



Ad

La sottoscritta ROSPI Carmela, assegnataria dell'abitazione popolare composta di due vani ed accessori sita alla via Marsica n° 3, per la quale ha inoltrato domanda di riscatto il 20 agosto 1973, Chiede gli venga concesso il permesso a sublocare il proprio appartamento.

Ciò si rende necessario poichè la scrivente necessita di assistenza e di cure con assiduità, per cui deve, per periodi opportuni, convivere con la figlia abitante alla p.zza Sapri, 3.

Per quanto richiesto dalla procedura allega la certificazione idonea e necessaria.

Certa che la presente sarà benevolmente accolta, porge deferenti ossequi

Brindisi, li 12/5/976

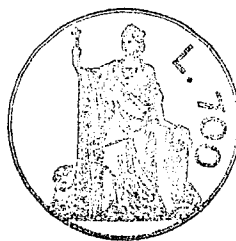
Rospi Carmela

Rospi Carmela

<i>Letto</i>	<u>4</u>
<i>Isola</i>	<u>B</u>
<i>Man</i>	<u>2</u>

Via Marsica, 3

Bruno



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI

La sottoscritta ROSPI Carmela, assegnataria di un
alloggio economico e popolare, sito in Brindisi,
alla via MARSICA 2, Scala B, Lotto 4, INT. 2,
avendo a suo tempo presentato regolare domanda di
riscatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della
legge 8/8/1977, N. 513, la predetta istanza.

A tal fine allega:

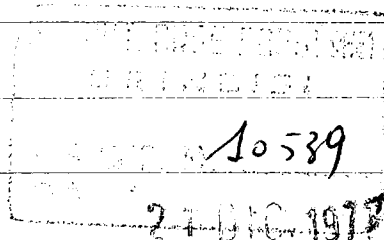
- 1) Stato di famiglia;
- 2) dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte
dirette, come richiesto.

Brindisi, li 18/12/1977

In fede

Rospi Carmela

SIB. DE VIO





COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adl. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. ROSPI Carmela

1919

**n. e Brindisi 26/12/1919 n.966 P.I S.A9
nubile**

**residente dalla nascita
via Marica 3**

SF. 9707

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

e che per i suesposti redditi :

= ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero :

= il Mod. 101

all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di

il (ricevuta n°)

X= non ha presentato né la dichiarazione dei redditi Mod. 740, né il mod. 101
ovvero :

= che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.....
..... (ricevuta n°)

nonché

di aver posseduto nell' anno 19⁷⁶ i seguenti redditi esenti dalla im=
posta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta :

.....L.....

.....K.....

.....

IL DICHIARANTE

il Genero

IL FUNZIONARIO

A AI sensi del citato articolo 88/bis???, comma, l'ammontare di

£previsto dalla legge per
consentire la verifica della sussistenza della condizione per la concessio=
ne dei benefici previsti, deve essere aumentato di £ per
effetto delle quote aggiuntive diminuito previste dallo stesso art.88/bis, allo sco=
po di rendere omogenei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili
assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973, alle imposte fondiari, di ric=
chezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all' imposta sul
reddito delle persone fisiche.

- Si rilascia a richiesta dell' interessato per uso *alloggio*

Brindisi, li **30 NOV. 1977**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(nome, cognome, qualifica)

Sabatino Marziani

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

- Mod. E, n° 306352 Riscosse £ 1.800

= UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRINDISI =

Io sottoscritto Sabato Mariano
nato a Brindisi il 11-6-1918
con qualifica di Coadiutore espressamente delegato dal Sig. Titolare dello
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi

A T T E S T O

che il sig. Rossi Carmelo
nato a Brindisi il 1919
iscritto nell' Anagrafe del Comune di Brindisi (Prov.)
e domiciliato nel Comune di Brindisi (Prov.)
Via/Piazza Martina N° 3
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi
dell' art. 88/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, nella situazione
tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della
legge ai sensi, per gli effetti e con la
responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n° 15

ha dichiarato

di non aver posseduto, nell' anno 19..... alcun reddito assoggettabile
all' imposta sul reddito delle persone fisiche,

ovvero,

X di aver posseduto, nell' anno 1976... i seguenti redditi netti :

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
= REDDITO COMPLESSIVO NETTO =			
R e d d i t i :			
a) dominicale sui terreni	£		
b) a g r a r i o	£		
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) £			
d) di impresa ,	£		
e) di lavoro autonomo	£		
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite)	£		
g) di lavoro dipendente ed assimilati compresi gli assegni familiari £	870.350		
h) di partecipazione in società di persone o similari	£		
i) d i v e r s i	£		
Ammontare complessivo	£ 870.350		
che al netto degli oneri deducibili di	£ 180.000		
Si riduce a	£ 690.350		

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4344
DATA 3.1.AGO. 1973

- ILL/MO SIG. PRESIDENTE dell'I.A.C.P.

Via G.B. Casimiro, 27

! BRINDISI

OGGETTO: Richiesta riscatto alloggio.=

La sottoscritta ROSPI Carmela, locataria
dell'alloggio popolare ed economico di proprietà di
codesto Istituto sito in Brindisi alla Via Marsica,
4° Lotto, Scala B/2

C H I E D E

alla S.V. di ottenere il passaggio a riscatto dello
alloggio summenzionato ed allega, come per legge,
assegno di £.5.000.= (CINQUEMILA) a favore di questo
Istituto.=

In attesa di un cortese sollecito riscontro
ringrazia ed ossequia.=

Brindisi, lì 29.8.73

ROSPI Carmela

Rospi Carmela

All. n.1 Assegno di Lit.5.000.=

ROSPI CARMELA
4°Lotto SC.B/2
72100 BRINDISI

*DA
28/6/73*

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

*Di 914
25-8-50*

Il sottoscritto Vigile Urbano Cazzato Itale prega la
cortesia di cedeste Spett.le Istituto perchè si compiac-
cia intestare al proprio nome l'abitazione di Gentile Car-
mela che a suo tempo la predetta fece cambio con la mia
abitazione in Città.

L'appartamento è sito nel Rione Commenda- 4° lotto
n° 14.

Con tutta osservanza.

Brindisi 21 agosto 1950.

(Cazzato Itale)

Vigile Urbano

Cazzato Itale

*Cazzato Itale è n° 14. 2° lotto.
Si autorizza il cambio -*



IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

955
25-8.50
All' Istituto. Autonomo Case Popolari

Brindisi

La sottoscritta Gentile Carmela su felice
dichiara di aver fatto cambio della propria
abitazione assegnatami da Podesto Istituto
nel Riviere Commenda n° lotto N° 14 col sigillo
urbano Cazzato Stato.

Da parte mia autorizzo questo Istituto di voler
intestare la suddetta abitazione al Cazzato Stato

Con tutta osservanza

La Sig.^{ra}

Gentile Maria Ferrarello.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Deioli Carmelo
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Bozzo

Rufato Concetta moglie di

Bozzato Italo per Gentile

Carmelo

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.
Contratto n. _____ in data _____.

Il presente rapporto ha lo scopo di illustrare
il lavoro svolto dal dipartimento di statistica
durante l'anno 1954. Il lavoro è stato
svolto in stretta collaborazione con
il dipartimento di economia e statistica
e con il dipartimento di sociologia.

Il presente rapporto è diviso in tre parti:
1. La prima parte illustra il lavoro
svolto dal dipartimento di statistica
durante l'anno 1954.

2. La seconda parte illustra il lavoro
svolto dal dipartimento di economia e statistica
durante l'anno 1954. 3. La terza parte
illustra il lavoro svolto dal dipartimento
di sociologia durante l'anno 1954.

Il presente rapporto è stato redatto
dal dipartimento di statistica e
dal dipartimento di economia e statistica
e dal dipartimento di sociologia.

Il presente rapporto è stato approvato
dal dipartimento di statistica e
dal dipartimento di economia e statistica
e dal dipartimento di sociologia.

Il presente rapporto è stato approvato
dal dipartimento di statistica e
dal dipartimento di economia e statistica
e dal dipartimento di sociologia.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

V E R B A L E di C O N S E G N A

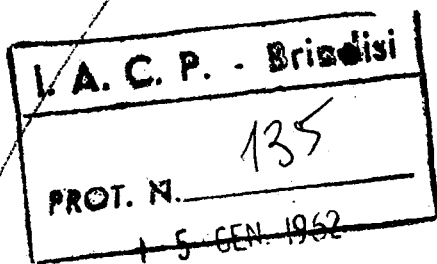
Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento sito in _____
via _____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara
di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accessori
sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Benzi Angelo



Brindisi li 21 dicembre 1961

SIGNOR PRESIDENTE

Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Rospi Angelo, assegnatario dello alloggio in locazione sito in via Marsica lotto 4, scala B, interno n°2, composto di vani legali 3,40, fa presente quanto segue:

Egli coabita con la propria figlia Carmela ed una nipotina figlia della stessa. Poichè egli è molto avanti negli anni, e quindi praticamente è a carico di detta congiunta, chiede che il contratto di assegnazione di tale alloggio sia passato da lui alla figlia Rospi Carmela.

Certo che sarà accontentato, anche perchè, in definitiva, continuando egli a coabitare con la propria figlia, tutto si risolve in un carteggio amministrativo, ringrazia ed ossequia.

Rospi Angelo

Rospi Angelo
Via Marsica
lotto 4 scala B interno 2
Brindisi

25 GEN. 1962

SIG. ROSPI ANGELO

4° Lotto Case Popolari, Int. 2/8

135
Inquilinato

BRINDISI

Canone di locazione

In esito alla Sua del 17.12.1961, si comunica che, in seguito ad accertamenti effettuati è risultato che il canone mensile di fitto da corrispondere per l'abitazione assegnatgle non è di £. 7.224, come erroneamente calcolato, bensì di £. 3.394.-

Pertanto, fermo restando il deposito cauzionale già costituito in £. 21.672, poichè risulta versato per la mensilità di dicembre u.s. l'importo di £. 7.224, lo stesso coprirà invece anche la mensilità di gennaio c.a., con un residuo attivo di £. 436, per cui la S.V. dovrà versare a saldo febbraio 1962 la somma di £. 2.958, riprendendo poi dal marzo i versamenti mensili di £. 3.394.

Si comunica inoltre che, in merito alla richiesta di variazione dell'intestazione del contratto di locazione, la stessa potrà essere effettuata tra qualche mese essendo stato già registrato il contratto a Lei intestato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/DC/ta.-

La precedente cauzione
è stata liquidata / parte per
pignoramenti e parte per
nuova cauzione
mand. n° 1281 del 8/5/62

Brindisi, li 17 dicembre 1961

Reclamo
I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

136

5 GEN. 1962

Preg/mo Comandante Ubaldo VALLARINO

Presidente dell'Istituto Autonomo Case Pop.

B r i n d i s i

Il sottoscritto ROSPI Angelo, assegnatario dell'alloggio in locazione sito in via Marsica lotto 4 scala B interno 2, composto di vani legali 3,40, si rivolge alla S.V. Ill/ma affinché intervenga in suo favore a sanare un evidente errore commesso ai suoi danni.

Infatti, egli paga di fitto mensile la somma di L.7.224= mentre gli altri inquilini pagano una somma di gran lunga inferiore. Egli ha sentito parlare di perequazione dei fitti, ma, evidentemente, tale Legge dovrebbe essere applicata nei confronti di tutti gli inquilini e non di uno solo. Nè può argomentarsi che egli è un nuovo assegnatario, perchè l'alloggio concessogli non è di nuova costruzione, ma già tenuto in fitto da altro inquilino. Oltretutto lo stato in cui egli ha trovato l'appartamento non è dei migliori tenuto conto che vi sono dei vetri rotti, che le cremonesi non funzionano regolarmente e che la porta di ingresso ha bisogno di urgente riparazione.

Lo scrivente ha parlato di errore, e crede di non essere lontano dalla verità se si tien conto del fatto che, in un primo momento, l'affitto era stato fissato in lire 3.900 circa mensili, mentre in un momento immediatamente successivo è stato modificato nella somma sopradetta. Infatti il sottoscritto era già per le scale dell'Istituto quando è stato richiamato indietro, dicendogli che era stato commesso errore e stabilendo il nuovo prezzo di locazione.

Pertanto, tenuto conto che se una Legge esiste questa deve essere ~~xxx~~ estesa a tutti gli inquilini abitanti in alloggi similari, che se errore è stato commesso questo è a suo danno, prega la S.V. di voler riesaminare la sua posizione e sanare, nel rispetto della Legge, la circostanza oggetto del presente reclamo.

Con osservanza.

Rospi Angelo

ROSPI Angelo

Via Marsica Lotto 4-scala B-Int.2

BRINDISI

Brindisi, li 18 dicembre 1961

Preg.mo Comandante Ubaldo VALLARINO

Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari

B r i n d i s i

Facendo seguito a quanto ho avuto il piacere di dirLe a voce, rimetto la istanza presentata dal mio parente Rospi Angelo.

La ringrazio per tutto quello che potrà fare e Le assicuro i sensi della più profonda stima.



Giovanni TEDESCO
Capo Stazione Titolare
Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N.° _____

Brindisi, li _____

Uff. Amm. vo _____

Al Sig. za ROSPI Carmela

Via Manna - 4° lotto case pop. - int. 2/B

OGGETTO: Assegnazione di
alloggio in locazione sem-
olice. -

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione semplice dello stabile, di proprietà
di questo Istituto, sito in via Manna, Lotto 4° scala B
inter. 2

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 3,40.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, Via Casimiro N° 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allo-
gato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 16.576 =
come appresso dovute:

a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10 Maggio 1962 al 10 Giugno 1962
£ 781 vano x vani 3,40 £. 2.656

b) - Canone consumo acqua normale " 500-

c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale " 150-

d) - I.G.E. 3,30% su a) " 88

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.394

e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 10.182

f) - Deposito spese contrattuali " 3.000

TOTALE £. 16.576

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna nell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrent.,
sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

bollettino n° 622
del 4-5-62 di
£ 4.650 =

et boll. n° del
del 4-5-62 di
£ 4.650 =

per chiedere a Portolano

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta. -

ex Rospi Angelo
Scheda 102/c7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N.° _____

Brindisi, li _____

Uff. Amm. vo _____

Al Sig. za ROSPI Carmelo

Via Manna - 4° lotto Cas. Pop. - int. 2/B

OGGETTO: Assegnazione di
alloggio in locazione sem-
olice.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione semplice dello stabile, di proprietà
di questo Istituto, sito in via Manna, Lotto 4° scala B
inter. 2

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 3,40.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, Via Casimiro N° 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
gato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 16.576.-
come appresso dovute:

a)-Mensilità di fitto e servizi dal 10 Maggio 1962 al 10 Giugno 1962
£ 784 vano x vani 3,40 £. 2.656

b)-Canone consumo acqua normale....." 500-

c)- Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale....." 150-

d)- I.G.E. 3,30% su a)....." 88

TOTALE IMPORTO MENSILE NETTO.....£. 3.394

e)-Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)....." 10.182

f)-Deposito spese contrattuali....." 3.000-

TOTALE£. 16.576

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna nell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente,
sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-

=====00000=====

.....

Osservazioni :

Rossi Carmela

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

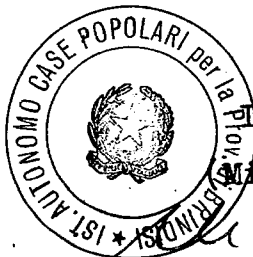
PROT. N. 3825

Brindisi, li 54 MAG. 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/3/914 n° 408 in BRINDISI rione
Via MARSICA lotto o cant. 4° scala B piano
R int. 14 Sig. ROSSI CARMELO
ROPI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3005 27 482
520
Brindisi, li 11

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 6.000.000
[Handwritten signature] al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

Per copia conforme originale

Brindisi, li 6-5-82

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Prot. n. 8898

Brindisi, lì - 5 NOV. 1981

~ All'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 e 5/8/1978, n.457 -- Richiesta determi-
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della Legge 2/7/1949, n.408 in BRINDISI Via
MARSICA Lotto 4°, scala B piano R.
int. I4 -- Sig. ROSPI CARMELO

Si fa seguito alla nota di questo Istituto del 4/5/1981
Prot. n. 3825, di pari oggetto, per sollecitare codesto Ufficio a
far conoscere, con la massima cortese urgenza, il valore venale del-
la unità immobiliare indicata in oggetto, al netto delle migliorie ap-
portate dall'assegnatario.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/mz



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

PROT. N. 3825

Brindisi, li 24 MAR 1981

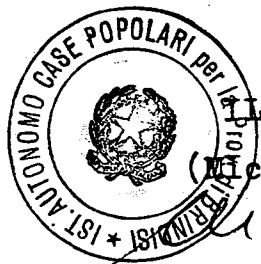
- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/3/1979 n° 808 in BRINDISI rione
Via MARSICA lotto o cant. 4° scala B piano
R int. 14 Sig. ROSSI CARNELA

RSSI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3005/522

Brindisi, li 27 APR 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI



BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 6.000.000=(seimilioni)

al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



Brindisi, li 6-5-82

IL COORDINATORE GENERALE
L'INGEGNERE CAPO
(Ing. L. LONGO)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

PROT. N. 3825

Brindisi, li 4 APR 1981

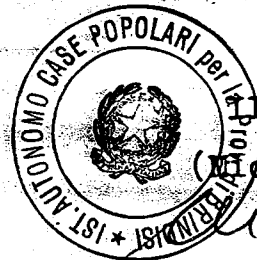
- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/3/1949 n° 808 in BRINDISI rione
Via MARSICA lotto o cant. 4° scala B piano
R int. 14 Sig. COZZA CADNELA

ROSPI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3005/522

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Brindisi, li 27 APR. 1982

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 6.000.000=(seimilioni)

per netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 6-5-82

IL COORDINATORE GENERALE

(Dot. J. Longo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. ^{Rospi} ~~ROSSI~~ CARNELA Comune BRINDISI
 Quartiere / Lotto/~~Catt.~~ H° Via MARSICA
 Civ. 1 Pal. / Scala B Piano R int. 14 Vani ut. 1
 Legge di finanziamento 2/2/1949 N° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 3932 Fg. di map
 pa 054 Partic. 999 sub. 14 Cat. A/4 Cl. III Vani cat. 3.5
 Rendita £. 1.309

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 60.42 Balconi mq. / Cantina o box mq. / Area scop.
 esclus. mq. / in Catasto E.U. il box è riportato alla partita /
/ Fg. di mappa / Partic. / sub. / Cat. / Cl. /
 Con.cat.mq. / Rendita £. /

CONFINANTI ALLOGGIO NORD - VIA MARSICA
SUD - VIA LARIO
EST - STESSA VITA
OVEST - STESSA VITA

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDOMINIALI~~ CONDOMINIALI: IANO SCALA - TERRAZZO

PARTI ED AREE CONSORTILI

N.B. TENUTA IN CATASTO DA
 CAZZATO ITALO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. ^{Rospi} ~~ROSSI~~ CARVELA Comune BRINDISI
 Quartiere / Lotto/~~part.~~ H° Via MARSICA
 Civ. 1 Pal. / Scala B Piano R int. 14 Vani ut. 1
 Legge di finanziamento 2/7/1949 n° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 3232 Fg. di map
 pa 54 Partic. 999 sub. 14 Cat. A/4 Cl. III Vani cat. 3.5
 Rendita £. 1309

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 60.42 Balconi mq. / Cantina o box mq. / Area scop.
 esclus. mq. / in Catasto E.U. il box è riportato alla partita /
/ Fg. di mappa / Partic. / sub. / Cat. / Cl. /
 Con.cat.mq. / Rendita £. /

CONFINANTI ALLOGGIO NORD - VIA MARSICA
SUD - VIA LARIO
EST - STESSA VITA
OVEST - STESSA VITA

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDOMINIALI~~ CONDOMINIALI: IANO SCALA - TERRAZZO

PARTI ED AREE CONSORTILI

N.B. TENUTA IN CATASTO DA
 CAZZATO ITALO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 1048.

Brindisi, lì 21 SET. 1982

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. ROSPI VANDA
Via Marsica , n. 2 - Sc/B- Int.I4
B R I N D I S I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in _____
Brindisi lotto 4° alla Via Marsica
n. 2, scala B, int. I4, piano R. =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. .3.780.000=...

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - in caso di pagamento per contanti la somma di £. .2.646.000 (diconsi lire ..Due milioni seicento quarantasei mila) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b) - in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. .567.000 (diconsi lire ..Cinquecento sessantasettemila) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 3.213.000= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5,50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: **ROSPI VANDA**
- Alloggio sito in **BRINDISI** , Lotto ~~o~~ **Centiere** **4°**
alla **Via Marsica** , n. **2** , Scala **B** , int. **I4** , piano
R...

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. **6.000.000**
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre "
Valore venale dell'alloggio al netto £. **6.000.000**

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal **10/5/1962** (data inizio locazione)
- Al **Maggio 1982** (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. **20** x 1,5% = **30%** su £. **6.000.000** pari a £. **1.800.000**

PREZZO DI CESSIONE £. **4.200.000**

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (**6.875.000**)

(Reddito lordo	£. 870.350
(Riduzione per n. figli a carico	"
(Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente	"
(Reddito comparabile con limite di legge	870.350
(ge <u>INFERIORE</u>	"

Riduzione del 10% su £. **4.200.000** pari a £. **420.000**

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. **3.780.000**

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.	3.780.000	
- Sconto 30%	"	1.134.000	
Definitivo prezzo di cessione	£.	2.646.000	+IVA
		=====	

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.		
- Sconto 20%	"		
Definitivo prezzo di cessione	£.		
		=====	

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio.....	£.	3.780.000	+IVA
- Anticipo in contanti del 15%	"	567.000	
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£.	3.213.000	
		=====	

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.		
- Anticipo in contanti del 30%	"		
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.		
		=====	

UFFICIO LEGALE
SERVIZIO UTENZE 990
- 6 OTT. 1982

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 10365
DATA - 1 OTT. 1982

Spett.le

Istituto Autonomo

Case Popolari

Via Casimiro

72100

BRINDISI

Oggetto: risposta Vs. prot. llo 1048 del 21 Settem-
bre 1982

La scrivente Rospi Vanda in risposta alla pregiata
Vs. di cui all'oggetto, informa di scegliere il pa-
gamento per contanti relativo alla cessione in pro-
prietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi - lot-
to IV alla Via Marsica n° 2, scala B, int. 14, pia-
no R.

Brindisi 29.09.1982

Con Osservanza
Rospi Vanda

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 10378

Brindisi, lì 4-10-1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. ROSPI VANDA
Via/Piazza MARSICA, n. 2
Lotto 4°, Scala B int. 14

B R I N D I S I

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in
Brindisi - Lotto 4° - Scala B - int. 14 - Via Marsica, n. 2
Assegnatario SIG. RA. ROSPI CARMELA - Deceduta -
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 1.1/10/1982.....
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 2.646.000=..... quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 52.920=pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del 30/9/1982..... e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

CR/mz

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. _____

Brindisi, lì _____

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. BOSPI

Via/Piazza _____ n. _____

Lotto _____, Scala _____ int. _____

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in
.....
Assegnatario
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 --

Con riferimento alla lettera della S.V. del
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 2.646.000 quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 52.920 per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del 30/9/82 e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

V^o E' in regola
al 30.9.82
[Signature]

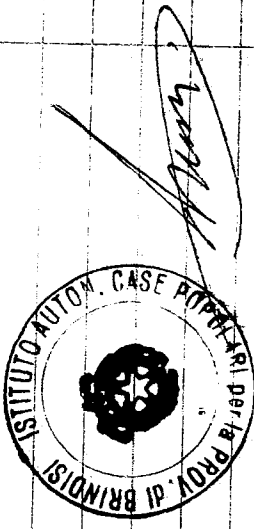
GR/mz

Istituto Autonomo Case Popolari

72100 BRINDISI

Cod. Fisc. 00081520742

S. g. Rospio Vanda
Via Marnea 2
Brindisi

quantità	descrizione	prezzo	imponibile 15%	imponibile L	imponibile
	Prezzo onere alloggio popolare in Brindisi - L. 40 - Scala B - int. 14 - Via Marnea 2			2.646.000	
					
fattura n. 130 " 4/10/82		imponib.		2.646.000	
riferimenti Prot. 10348 del		IVA		52.920	
4/10/82		totali		2.698.920	
Anagrafe Buffetti 6374 (g)			importo fattura L. 2.698.920		

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI**

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2758

li. 27.12.92

SERVIZIO GRUPPO UTENZA
RACCOMANDATA

- Alla Sig.ra ROSPI Vanda M. Antonietta
Piazza Sapri, 9
72100 BRINDISI

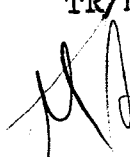
Oggetto: Rinunzia dell'I.A.C.P. all'esercizio del diritto di
prelazione di cui all'art. 28 della Legge 513/77.-

In risposta alla Vs. lettera del 30.12.1992 relativa al
lo oggetto, si comunica che questo Istituto, con provvedimento
consiliare n. 8041 del 12.3.1993, ha deliberato di non procedere
all'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'articolo
28 della Legge n. 513/77 e successive modificazioni e integrazio
ni.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz



RACCOMANDA A.R.

purp *RB* *RB*

AL SIGNOR PRESIDENTE
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via CASIMIRO

B R I N D I S I

La sottoscritta Rospi Vanda Maria Antonietta, ha la piena proprietà dell'immobile, ceduto dallo Spett/le Istituto in data 16 Dicembre 1982 con atto del notaio Narciso Ernesto in Brindisi n° 15313 di repertorio e trascritto il 23/12/82 ai nn. 17321/16587, sito in Brindisi alla via Marsica 2, lotto 4, scala B, piano rialzato, interno I4.

Ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 8 Agosto 1977, n° 513, Comunica che intende alienare l'immobile di cui sopra.

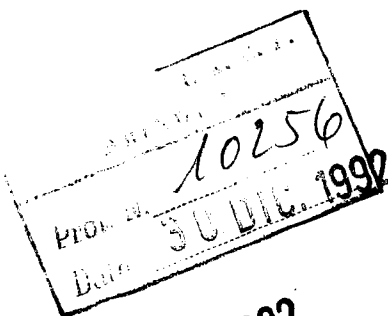
Brindisi, 11/29/12/992

Distinti saluti

Rospi Vanda

Lip. Mezzanotte
M

113 01/0040102/1



30 DIC. 1992



11^A LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DI BRINDISI

Via Nicola Brandi n. 12 (Rione Casale) - Tel. (0831) 413061/62

Nr. 1061 /di prot.

Brindisi, li 24 GEN. 1992

OGGETTO: Indagini di P.G..-

554

ALL' I.A.C.P. = BRINDISI =

-^--

Questo Comando ha in corso indagini di p.g. delegate dalla A.G.. Nel corso delle stesse è emerso che in data 23/12/1982, con atto registrato presso la Conservatoria dei RR.II. numero 017321, la sig.ra ROSPI Vanda Maria Antonietta, nata a Brindisi il 14/09/1948, ha acquistato da codesto Ente un appartamento sito in Brindisi alla via Marsica nr.2.

Poichè si ha motivo di ritenere che il predetto immobile sia stato dalla stessa ceduto in affitto senza preventivamente essere autorizzata dal Presidente dell'Istituto, pregasi fornire, con ogni possibile urgenza dovendo questo Comando riferire l'esito delle indagini all'A.G., eventuale documentazione in merito presentata dalla sig.ra Rospi.

Si prega, altresì, di fornire risposta anche in senso negativo.

Nell'occasione si richiede anche fotocopia di eventuali disposizioni di legge in merito a relative sanzioni applicabili.-

IL COMANDANTE DEL NUCLEO PT a f. z.
-Cap. Luigi DEL VECCHIO -

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N. 786

li, _____

Spett.le Comando Nucleo Polizia
Tributaria di Brindisi
- 11° Legione della Guardia di Finanza -
Via Nicola Brandi, 12

BRINDISI

Oggetto: Indagini di P.G.

Si fa riferimento alla nota n. 1061 del 24.1.1992, di pari oggetto, con la quale vengono chieste informazioni relativamente all'alloggio di e.r.p. sito in Brindisi, alla Via Marsica 2, Lotto 4°, sc. B, int. 14, del quale è proprietaria la sig.ra Vanda Maria Antonietta Rospi.

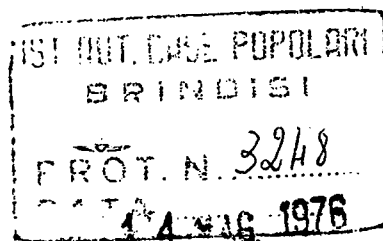
In proposito si comunica che l'alloggio era, originariamente assegnato alla sig.ra Carmela Rospi la quale nelle more della definizione della pratica di cessione in proprietà, inoltrò in data 14.5.1976, richiesta di autorizzazione a sublocare l'immobile. Autorizzazione che, ai sensi della legislazione vigente alla epoca art. 16 DPR 17.1.1959, n. 2 come sostituito dall'art. 8 lg. 27.4.1962, n. 231 e relative istruzioni ministeriali (Circ. Min. LL.PP. n. 1671 del 21.10.1970-), doveva intendersi tacitamente accordata qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda non fosse stata comunicata risposta.

In allegato alla presente, si rimette copia della nota di richiesta; copia delle disposizioni legislative e regolamentari citate; copia contratto di cessione in proprietà intestato alla sig.ra V. Maria Antonietta Rospi.

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

PREG/MO SIGNOR PRESIDENTE
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI



Ad

La sottoscritta ROSPI Carmela, assegnataria dell'abitazione popolare composta di due vani ed accessori sita alla via Marsi ca n° 3, per la quale ha inoltrato domanda di riscatto il 20 agosto 1973, Chiede gli venga concesso il permesso a sublocare il proprio appartamento.

Ciò si rende necessario poichè la scrivente necessita di assis tenza e di cure con assiduità, per cui deve, per periodi op portuni, convivere con la figlia abitante alla p.zza Sapri, 3.

Per quanto richiesto dalla procedura allega la certificazi one idonea e necessaria.

Certa che la presente sarà benevolmente accolta, porge defere ti ossequi

Brindisi, li 12/5/976

Rospi Carmela

Rospi Carmela

<i>Lotto</i>	<u>4</u>
<i>166</i>	<u>B</u>
<i>Man</i>	<u>2</u>

Via Marsica, 3

Bruno

Dott. ALDO PEZZUTO

Assistente Ordinario Ospedale « Di Summa »
Specialista in Gerontologia e Geriatria
Amb.: Via Imperatore Costantino, 49
Ore 16 - 17 — Telefono 83.162

35.20 -

La genesi Respiratoria, della
"Tutte le cresche cerebrali con
molte altre... alcune
di continue encefalogrammi

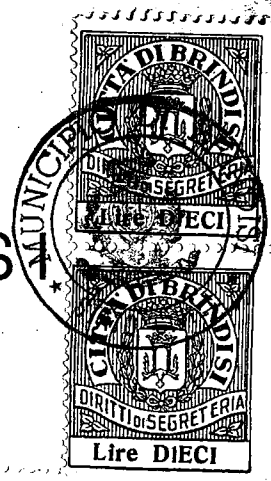
[Signature]



MUNICIPIO DI BRINDISI

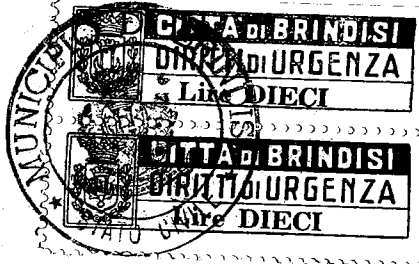


UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune



CERTIFICA

che Sig. Rospi Carmela

di _____ e di _____

nato il 26-12-1919 nel Comune di Brindisi

risulta iscritto in questo registro di popolazione dalla nome

ed abitante in Via f. Tarantini 29

Si rilascia in carta libera per uso Alloggio

P01

Brindisi, li 4-8-1961

IL SINDACO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
(prof. Simone Santini)

MUNICIPIO DI BRINDISI

IL SINDACO

sulla scorta degli atti di ufficio

CHIEDENDO

che il Sig. *Ros. Angela* abitante in
via *G. Tarantini* occupa una abitazione di pro-
pria proprietà composta di vani *1 stanza*
dal 10/8/1947 -

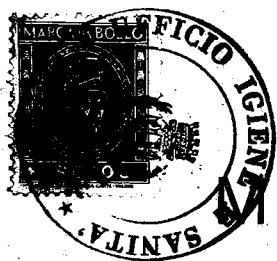
**Si rilascia il presente per uso concesso ad-
empimento all'agente.**

Brindisi, 11

IL SINDACO

(Avv. Vitantonio Bruno)





MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO D'IGIENE

Da sopralluogo sanitario eseguito è stato accertato che il Sig. ROSPI CARMELA

, abitante in Via G.TARANTINI

unitamente alla sua famiglia composta di n. due persone, occupa n. uno vani

ed ===== che presenta(ano) le seguenti deficienze igieniche:

- 1) Abitazione di un vano posto nel corridoio del vecchio carcere
di via G.Tarantini con muri lesionati;
- 2) Umidità diffusa per infiltrazione d'acqua piovana;
_____;
- 3) Convivenza in promiscuità;
_____;
- 4) Ambiente superaffollato, in coabitazione con il padre ROSPI Angelo;
_____;
- 5) Mancanza di acqua e di gabinetto in comune con gli altri inquilini.-
_____;

Il predetto vive in coabitazione con la famiglia del Sig. ROSPI Angelo

che si compone di n. due persone.

Ai fini igienico - sanitari, detta abitazione è da considerarsi antigienica.

Brindisi, li 8 Agosto 1961

L'IMPIEGATO

Angelo Rospi



L'UFFICIALE SANITARIO

[Signature]

691



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome

Rospì Angelo

luogo di nascita

Manduria

data di nascita

20 - 7 - 1887

indirizzo attuale

G. Carautini 29

residente nel comune di

Brindisi

data di inizio della residenza

nell'anno 1916 =

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito.

A corredo della domanda allega lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

Brindisi

LOCALITÀ

25 - 8 - 1961

DATA

FIRMA

Rospì Angelo

allegati: 1 =
compresoVaglia Banco Napoli
F B - 067937
L 600 =

Documenti richiesti:	GRUPPO I°	PUNTEGGIO															
Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale	ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo. <table><tr><td>a</td><td>☐</td><td>Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto</td><td>☐</td></tr><tr><td>b</td><td>☒</td><td>Soffitta senza acqua e gabinetto</td><td rowspan="3">}</td></tr><tr><td>c</td><td>☐</td><td>Soffitta con acqua e gabinetto</td><td>☐</td></tr><tr><td>d</td><td>☐</td><td>Cantina con acqua e gabinetto</td></tr></table>	a	☐	Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto	☐	b	☒	Soffitta senza acqua e gabinetto	}	c	☐	Soffitta con acqua e gabinetto	☐	d	☐	Cantina con acqua e gabinetto	
a	☐	Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto	☐														
b	☒	Soffitta senza acqua e gabinetto	}														
c	☐	Soffitta con acqua e gabinetto		☐													
d	☐	Cantina con acqua e gabinetto															
CERTIFICATO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE COMPROVANTE LA GRAVE PERICOLOSITÀ.	GRUPPO II° <table><tr><td>☐</td><td>ABITAZIONI PERICOLANTI</td><td>☐</td></tr></table>	☐	ABITAZIONI PERICOLANTI	☐													
☐	ABITAZIONI PERICOLANTI	☐															
Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie	GRUPPO III° - Superaffollamento familiari n. <u>4</u> mq. Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia. <table><tr><td>e</td><td>☒</td><td>Casi previsti nei gruppi I° e II°</td></tr><tr><td>f</td><td>☐</td><td>Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto</td></tr><tr><td>g</td><td>☐</td><td>Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.</td></tr></table> ☐ Famiglie che occupano un alloggio normale ma sovraffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di lar-	e	☒	Casi previsti nei gruppi I° e II°	f	☐	Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto	g	☐	Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.							
e	☒	Casi previsti nei gruppi I° e II°															
f	☐	Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto															
g	☐	Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.															

ghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare locali

occupati e le relative superfici:

I locale : metri..... x metri..... totale mq.

II locale : metri..... x metri..... totale mq.

III locale : metri..... x metri..... totale mq.

IV locale : metri..... x metri..... totale mq.

Atto esecuti-

GRUPPO IV^o - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfrat-

vo di sfratto

to per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.

1) Dichiarazione del da-

GRUPPO V^o

tore di lavoro attestante

DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO

da quando ha avuto ini-

h

zio il rapporto di lavoro.

Residenza a :

Nel caso si tratti di più

Indicare il Comune di residenza quando il nucleo

datori di lavoro, presen-

familiare risieda in Comune diverso dal luogo di la-

tare il libretto di lavoro.

voro del capofamiglia, che non sia collegato con

2) Certificato di resi-

questo, da servizio di trasporto urbano.

denza del Comune ove ri-

siede il nucleo familiare.

Dichiarazione del

☐

La circostanza di persona adulta TBC che

Direttore del Di-

conviva con bambini, darà diritto ad una

spensario Antitu-

valutazione supplementare

bercolare.

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

e II: abitazioni pericolanti

e III: superaffollamento

IV: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagiato alloggio, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal 1947 come di contratto del Municipio - fino all'anno di ricorso avvenuto il 1953 circa quando l'attuale abitazione è stata ceduta al richiedente. In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III e IV, secondo le definizioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
Vico di Napoli	Gruppo 1° abitato nel 1915 sul crociato in cui il richiedente ha abitato - Vico di Napoli	nel 1915 sul crociato in cui il richiedente ha abitato - Vico di Napoli

Allegare certificato del Comune di *Metten* attestante quanto sopra. *in merito a quanto richiesto - anni compiuti di disagio*

alla data del

25 agosto 1961 -

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

49

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI



N......

CITTÀ DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di Korpa Hugelo residente in _____
Brindisi in Via L. Tarantini 23 è composta come segue:

[illegible]

La qualifica di «Capo-Famiglia» è attribuita ai soli fini anagrafici (Art. 4 Legge 24 - 12 - 1954 n. 1228)

Eventuali annotazioni.....

ballab
Rilascia in carta libera per uso *A. Moggi* *IL SINDACO*
Vittorio Bruno

Brindisi, 7. 8. 1961.

L'IMPIEGATO

IL SINDACO
(Avv. Vitantonio Bruno)

IL SINDACO

Ufficio Direzione delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che i contribuenti a tergo indicati non risultano tassati agli effetti delle imposte complementare né risultano proprietari di fabbricati in Brindisi.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, 12 agosto 1961



IL DIRETTORE REGENTE

Mod. 103 n.	1359
Esatto L.	240
N. CONTROLLI	



CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
 IL SINDACO
 (Prof. Simone Santini)

Libbano
Ches

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

Si certifica

che i nominatelli a vergo indicati non risultano tassati agli effetti della imposta complementare né risultano proprietari di fabbricati in Brindisi.

Si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 7.8.1961



12/2/42

IL DIRETTORE RESPONSABILE

[Signature]

[Signature]

Mod. 103 n. <i>463</i>
Esatto L. <i>Ches</i>
IL CONSTATORE <i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Rossi Ruffalo

nato il 20. 4. 1884 nel Comune di Manduria

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal censimento 1926

ed abitante in Via Corradini 29

Si rilascia in carta ^{libera} libera per uso alcoffe

Brindisi, li 23. 8. 1961

5000



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE
(dr. Francesco Calabro)

